



**REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI
DI INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI
DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN
DENARO E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY,
NONCHÉ DI PRATICA ED ESERCIZIO
DEL GIOCO D'AZZARDO
E COMUNQUE DEI GIOCHI CON VINCITA IN DENARO,
LECITI, COMPRESSE LE SCOMMESSE**

APPROVATO CON D.C.C. n. 19 del 25.05.2020

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione e le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di apparecchi da gioco con vincite in denaro autorizzati in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 e alle ulteriori norme attuative statali e regionali e dei sistemi di gioco Video Lottery Terminals (V.L.T.), nelle sale da gioco e negli esercizi, comunque ricompresi nella disciplina del TULPS, autorizzati alla pratica del gioco e/o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, in tutto il territorio comunale.*
- 2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, la pratica e l'esercizio del gioco d'azzardo e degli altri giochi con vincita in denaro, leciti, nonché delle scommesse in genere, in tutto il territorio comunale.*

ART. 2 - FINALITA'

- 1. L'Amministrazione comunale con le disposizioni del presente Regolamento, si prefigge i seguenti obiettivi:*
 - garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio e nei locali ove si svolge, avvenga riducendo i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;*
 - contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di arginare i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel risparmio familiare, nella continuità affettiva e nella serenità domestica;*
 - tutelare la salute pubblica ed il benessere socio-economico dei cittadini ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione maggiormente esposte alle lusinghe, suggestioni ed illusioni del gioco d'azzardo;*
 - arginare forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina, quale ad esempio il prestito ad usura per debiti contratti al gioco, facendo in modo che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, con particolare riguardo alla sicurezza, al decoro urbano, alla viabilità e all'inquinamento acustico;*
 - porre in essere iniziative di informazione e di educazione per favorire un accesso responsabile al gioco senza derive verso fenomeni di dipendenza.*
- 2. Le limitazioni e gli obblighi del presente Regolamento sono disposti a garanzia dell'intera popolazione ed in particolare dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), dei loro familiari e delle fasce più deboli e maggiormente esposte a rischi di GAP.*
- 3. Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, l'Amministrazione comunale può prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo. Tra gli incentivi possono essere incluse richieste di rimborso di imposte e/o tributi locali fino al 40% del dovuto annuo per specifica imposta, da disciplinare con apposita deliberazione di Giunta Comunale.*

ART. 3 - UBICAZIONE DEI LOCALI E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO

1. *In linea con le disposizioni della Legge regionale veneta 10 settembre.2019 n. 38 in merito alla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico e tenendo altresì conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento e alla quiete pubblica, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco l'apertura di qualsiasi punto gioco, così come normato ai sensi dell'art. 2, c.1 lett. c) della LR 38/2019 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico", ovvero di una nuova sala giochi con apparecchi con vincita di denaro e di qualsiasi sala di raccolta scommesse e la collocazione di qualsiasi ulteriore apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e di qualsiasi ulteriore sistema di Video Lottery Terminal, in locali che si trovino a una distanza minore di 400 (quattrocento) dai luoghi di cui all'art. 7, c. 2 della LR 38/2019 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico".*
2. *Nelle more della definizione dei criteri di riordino e sviluppo della rete di raccolta del gioco, che potranno definire ulteriori luoghi sensibili, sono considerati sensibili i seguenti luoghi pubblici e privati:*
 - a) *servizi per la prima infanzia;*
 - b) *istituti scolastici di ogni ordine e grado;*
 - c) *centri di formazione per giovani e adulti;*
 - d) *luoghi di culto;*
 - e) *impianti sportivi;*
 - f) *ospedali, strutture ambulatoriali residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio- sanitario;*
 - g) *residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio culturale, oratori, patronati e circoli da gioco per adulti;*
 - h) *istituti di credito e sportelli bancomat;*
 - i) *esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usato*
 - j) *stazioni ferroviarie e di autocorriere;*
3. *Per le attività poste a distanza minore di 400 metri dai "luoghi sensibili" indicati al comma 2 nel caso di subentro valgono i medesimi limiti del soggetto cedente.*
4. *Il calcolo della distanza è effettuato secondo il criterio del percorso pedonale più breve, da misurarsi secondo quanto prescritto dalla determina della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con disposizione DAC/CRV/4126/2013.*
5. *A far data dall'entrata in vigore dal presente Regolamento, i nuovi locali adibiti alle attività oggetto dello stesso, devono essere ubicati a distanza maggiore di 400 metri dai "luoghi sensibili" di cui al comma 2 ed esclusivamente al piano terra degli edifici, purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali. Non è ammesso l'utilizzo dei locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.*

ART. 4 – LOCALIZZAZIONE

1. *I punti gioco così come normato ai sensi dell'art. 2, c.1 lett. c) della LR 38/2019 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico", nonché le sale da gioco e le sale VLT sono definite dal presente regolamento quali locali/luoghi di pubblico intrattenimento e per il tempo libero e pertanto, per loro natura, devono essere localizzate nello strumento di pianificazione territoriale, in zona urbanistica idonea. L'Amministrazione comunale, sulla base delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale veneta n. 38/2019, deve prevedere nel proprio strumento urbanistico specifiche disposizioni in ordine all'ubicazione*

delle sale gioco e sale VLT, nonché in merito agli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di tali strutture e delle relative pertinenze.

- 2. Fino all'adeguamento dello strumento di pianificazione territoriale comunale alle disposizioni di cui al comma 1, le nuove sale da gioco devono essere realizzate nelle aree destinate ad attività produttive, secondo quanto disposto dal comma 5 lett. a) dell'art. 7 della legge regionale veneta 38/2019, essendo questo Comune dotato del piano di assetto del territorio (PAT).*
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle sale da gioco e ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 del R.D. 773/1931, esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale veneta n. 38/2019, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 7 della medesima legge.*
- 4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le sale da gioco e le sale VLT già esistenti non localizzate in zona urbanistica idonea secondo quanto previsto dai commi precedenti, sono considerate in zona impropria e pertanto non può essere consentito il loro ampliamento, né in ordine al numero di apparecchi già in esercizio, né in ordine alla superficie utile dei locali sede dell'attività. Potrà essere consentito un ampliamento edilizio solo ed esclusivamente ai fini della messa a norma sotto il profilo igienico- sanitario, antincendio e della sicurezza.*

ART. 5 - PRESCRIZIONI

- 1. Oltre agli obblighi ed ai limiti previsti dalle normative statali e regionali vigenti per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, i titolari delle sale gioco o sale VLT, i titolari degli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d'azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d'azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti ad esporre cartelli informativi nonché il materiale fornito dall'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana, sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP.*
- 2. I cartelli informativi devono essere posti in luoghi accessibili al pubblico e visibili da tutte le postazioni di gioco. Un cartello informativo sui rischi correlati al gioco dovrà essere posto anche all'esterno del locale in prossimità dell'ingresso.*
- 3. I cartelli devono avere le dimensioni minime di cm. 30x40 per i locali che ospitano singoli apparecchi e di cm. 50x 70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana o ritirabile presso gli Uffici comunali.*
- 4. E' fatto divieto agli operatori degli spazi riservati ai giochi di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, di far credito ai giocatori d'azzardo e di porre in essere qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d'azzardo.*
- 5. Nel caso i locali adibiti al gioco siano delimitati da superfici vetrate, queste ultime devono essere trasparenti e non oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.*
- 6. Nei punti gioco così come normato ai sensi dell'art. 2, c.1 lett. c) della LR 38/2019 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico", è vietata l'installazione di terminali multifunzione che consentono l'accesso al gioco mediante prelievo di contante o il pagamento per l'utilizzo del gioco stesso.*

ART. 6 - ORARI DI ESERCIZIO

- 1. L'orario di apertura delle sale giochi o sale VLT, del funzionamento degli apparecchi automatici da gioco, nonché la raccolta di scommesse e la pratica di giochi leciti con*

vincita in denaro, di ogni genere, sarà liberamente deciso dall'esercente entro i limiti di orario stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, la quale potrà anche prevedere diversificazione degli orari in base alla tipologia dell'esercizio nonché alla sua localizzazione, comunque ricompreso nella seguente fascia oraria: dalle ore 08.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni compresi i festivi.

- 2. Al di fuori di tale fascia oraria, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di nessun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.*

ART. 7 – VIGILANZA E SANZIONI

- 1. Per le violazioni al presente regolamento e alla legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 recante “norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico” si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14 commi 2. e 3. della LRV 38/2019.*
- 2. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, nonché l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza della Polizia locale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.*